

15

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:

Dott. Ciro Monsurrò	Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo	Giudice
Dott. ssa Lucia Odello	Giudice rel.

letto il ricorso ex art. 182 bis sesto comma l.f. proposto da
██████████ s.r.l. (poc. N. 14/2011) ;
letti gli atti e udito il giudice relatore ;
ha emesso il seguente

DECRETO

La società istante ha chiesto al Tribunale di disporre, nella pendenza delle trattative per un accordo di ristrutturazione dei debiti da stipulare con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti ex art. 182 bis , la tutela cautelare anticipata prevista dal sesto comma di tale articolo , consistente nel divieto per tutti i creditori di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione nelle more del deposito dell'accordo (60 giorni) .

A tal fine ha prodotto la seguente documentazione: - il piano di ristrutturazione del debito; - copia della proposta inviata ai creditori;- autocertificazione attestante la pendenza di trattative con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti; dichiarazione del professionista circa la sussistenza delle condizioni per assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative; relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società; attestazione di deposito dell'istanza ex art. 182 bis l. fall presso il Registro delle Imprese di Roma; stato analitico ed

lh

estimativo delle attività della società; elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei crediti e delle cause di prelazione; dichiarazione attestante l'attuale inesistenza di titolari di diritti reali o personali su beni in proprietà o possesso dell'impresa.

E' stata poi effettuata la prescritta comunicazione a tutti i creditori.

All'udienza fissata innanzi al g.d. del 20/12/11 la creditrice XXXXXXXXXX si è costituita confermando il proprio consenso all'accordo, e gli altri creditori presenti (Lexmark International s.r.l. e Euromac s.r.l.) non hanno sollevato contestazioni.

Osserva il Tribunale che l'inibitoria ex art. 182 bis sesto comma l.f. pur avendo natura di provvedimento cautelare da assumere all'esito di un giudizio sommario a carattere prognostico, richiede un controllo non solo formale sulla documentazione richiesta e prodotta.

La stessa norma, infatti, prevede la verifica sulla ricorrenza dei presupposti per pervenire ad un accordo di ristrutturazione e delle condizioni per il pagamento regolare dei creditori con in quali non sono in corso trattative e che non hanno intenzione di trattare.

D'evidenza come, anche in questa fase, sia rilevante la dichiarazione attestativa del professionista che, benché non possa riferire sulla attuabilità del proponendo accordo, ovvero del piano di cui l'accordo sarà attuazione, non essendo ancora cristallizzato e perfezionato l'accordo stesso circa le modalità di ristrutturazione dei debiti, (relazione invece richiesta ai sensi del primo comma dell'art. 182 bis l.fall., in quanto a corredo di un piano già compiutamente formato ed oggetto di

1h

contratti) non ha natura meramente certificativa, ma deve fornire elementi sostanziali utili allo scopo di garantire la posizione dei creditori estranei. Se infatti nel giudizio di omologazione dell'accordo il compito del revisore legale è, in primo luogo, quello di attestare la veridicità dei dati contabili posti alla base del piano di ristrutturazione su cui si fonda l'accordo, trattandosi di requisito, pur non previsto espressamente dalla legge, imprescindibile per una argomentazione ragionevole sulla attuabilità del piano (il punto è pacifico in giurisprudenza. Cfr. ad esempio T. Palermo 27.3.2009; T. Milano 11.2.2010) deve ritenersi che tale profilo debba essere presente anche nella relazione relativa alla fase cautelare.

L'attestazione del professionista pertanto non può essere immotivata, ma deve contenere elementi da cui dedurre da un lato la sostanziale affidabilità dei dati contabili, dall'altro la verifica della ragionevolezza del programma presentato, che presumibilmente potrà portare a risultati positivi. In altre parole la idoneità dell'accordo deve essere in qualche modo argomentata, in modo tale da consentire il raggiungimento dello scopo tipico della norma, ovvero la conoscenza di elementi in base al quale il piano si possa coerentemente svolgere, elementi cioè tali da consentirne la valutazione di ragionevolezza.

Nel caso in esame la dichiarazione dell'attestatore manca di tali, esplicitati, requisiti minimi.

Il professionista, anche nella seconda relazione in atti, si limita ad evidenziare quanto segue:

lh

di avere avuto visione della documentazione sociale relativa alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di [REDACTED] s.r.l., nonché del piano di ristrutturazione del debito e della proposta di ristrutturazione del debito formulata dall'impresa ai propri debitori;

di avere avuto visione delle proposte di accordo ai creditori e delle accettazioni pervenute;

dichiara che sono in corso trattative con il 92,74 del debito complessivo di [REDACTED] s.r.l. e che sono state avviate trattative per rateizzare i debiti previdenziali e tributari; dichiara che la proposta di ristrutturazione assicura, se accettata, il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative, e che "è stata verificata la sussistenza attuale e gli strumenti di reperibilità futura di provvista idonei a garantire l'attuabilità del piano così come ipotizzato, tanto nell'immediato quanto, per i creditori che hanno acceduto ad una proposta di pagamento dilazionato, per il periodo di rateizzazione".

Orbene è d'evidenza come tali conclusioni non vengano fondate su obiettivi riscontri - verifica dei dati patrimoniali e contabili e verifica delle concrete possibilità di realizzo dei crediti, che rappresentano una buona parte dell'attivo realizzabile - ma sull'acritico recepimento dei dati contabili offerti dalla società, dati che non consentono, di per sé, una prognosi positiva sull'esito finale delle trattative.

Infatti da un lato manca una verifica di natura certificativa della verità dei dati aziendali; dall'altro mancano argomentazioni sotto il profilo valutativo, di modo che sia l'attestazione sulla veridicità dei dati aziendali che il giudizio sulla fattibilità

IR


del piano si risolvono in mere affermazioni apodittiche, e, come tali, insuscettibili di qualsiasi valutazione in questa sede. Alla luce delle considerazioni che precedono, in assenza di dichiarazione dell'esperto sufficientemente riscontrabile, il presente ricorso cautelare deve essere respinto.

P.Q.M.

- a) rigetta il ricorso;
- b) dispone la pubblicazione del presente decreto presso il Registro delle imprese.

Roma, 29 dicembre 2011

Il Presidente



Espositore in cancellato
Data 3 GEN 2012
S. NICOLLONE
Via ... (Lebanese?)

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE FALLIMENTARE

VALENTE

Copia 1
34,23
JL

16 GEN 2012



Stampa con dati fiscali e identificativi